

**Tribunale Ordinario di Fermo**

Affari Civili Contenziosi

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/01/2024;

LETTI gli atti e i documenti di causa;

DELIBANDO sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

CONSIDERATO che, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, risulta necessario valutare, oltre che la consistenza della prova offerta dall'opponente, anche le prove dedotte dall'opposto, dovendosi concedere detta esecuzione solo quando il giudice riscontri l'esistenza di una prova adeguata, secondo i metri del giudizio di merito, dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla parte opposta, potendo tale adeguatezza derivare o dal fatto che la documentazione fatta valere nella fase monitoria abbia già valore di prova scritta, anche ai fini del giudizio di opposizione, o dal fatto che la stessa sia integrata da idonea ulteriore documentazione oppure, infine, dalla mancata contestazione da parte dell'opponente dei fatti costitutivi di cui nella fase monitoria sia stata fornita una prova scritta idonea ai sensi della normativa specifica ma non delle regole ordinarie;

RILEVATO che la parte opponente ha fondato la propria opposizione, sulla:

- 1) nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI, poi dichiarato violativo della normativa anticoncorrenziale;
- 2) mancata prova del credito;
- 3) asserita applicazione di pattuizioni contrarie alla legge e alla disciplina di settore in materia di pattuizione di interessi, anatocismo e commissioni ed oneri sugli affidamenti e delle spese di tenuta conto;

RILEVATO che il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo deriva da apertura di credito in conto corrente, garantito dagli opposenti e che appaiono *prima facie* sussistere delle nullità parziali e che, comunque, la prova dell'esatto ammontare del credito non può prescindere dalla prova dell'andamento del conto corrente, allo stato, non del tutto raggiunta;

RITENUTO che le suddette deduzioni, allo stato, anche alla luce delle repliche della controparte sono idonee a considerare l'opposizione fondata su prova scritta con ciò potendosi escludere, secondo il metro di giudizio che caratterizza la presente fase, che nel caso di specie la prova fornita dall'opposta appaia di per sé idonea a superare le contestazioni sollevate dall'opponente;

RILEVATO, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n.28/2010, la controversia rientra tra quelle per le quali è previsto, a pena di improcedibilità, l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

RIGETTA la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto;

CONCEDE alla parte opposta termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;

RINVIA, per il prosieguo, all'udienza del 16.05.2024;

visto l'art. 127 comma 3 c.p.c.;

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

dispone che l'udienza fissata sia sostituita dal deposito di note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, dirette a rappresentare le proprie istanze e conclusioni da depositare nel **termine perentorio** delle **ore 08.30** del medesimo giorno di udienza, riservando all'esito ogni provvedimento;

avverte che il mancato deposito delle note stesse entro il predetto termine perentorio comporterà le conseguenze di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c.;

invita le parti alla leale collaborazione e, quindi, a depositare le note entro **cinque giorni prima** della scadenza del termine perentorio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione "trattazione scritta"

Fermo, 29/01/2024

IL GIUDICE

(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)